



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO  
E COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO**

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano  
tel. 0564811911- fax 0564812044

**DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ACQUARIO COMUNALE**

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto da espletarsi in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in relazione ai criteri e punteggi di seguito specificati.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20/10/2017, con determinazione a contrarre n. 724 del 18/09/2018 e successivamente con le determinazioni dirigenziali n. 793 del 16.10.2018 e n. 1000 del 21.12.2018.

**CIG: 7633940E90**

**STAZIONE APPALTANTE:** CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI MONTE ARGENTARIO E COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Provincia di Grosseto) - Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano.

COMUNE DI INTERVENTO: Comune di Monte Argentario, Piazzale dei Rioni 8, Cap: 58019 Porto S. Stefano - Tel: 0564/811911- PEC: [argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it](mailto:argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it)

**- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni di natura tecnica relative al servizio e sulla procedura di gara:**

Comune di Monte Argentario, Via XX settembre n.7 Cap: 58019 Porto S. Stefano Tel: 0567/811973 - e mail: [lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it](mailto:lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it)

**- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara:**

**- Documentazione**, la documentazione di gara comprende:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modulistica per la partecipazione alla gara.

Il bando di gara sarà pubblicato all'Albo on line e sul profilo web del Comune di Monte Argentario, all'Albo on line e sul profilo di committente della Stazione Appaltante e sul Sistema informativo telematico appalti della Toscana (SITAT).

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'offerta è disponibile e liberamente scaricabile dal Profilo committente del Comune di Monte Argentario all'indirizzo <http://www.comunemonteargentario.gov.it/servizi-online/bandi-gare/bandi-e-gare.html>

L'impresa concorrente deve collegarsi al sito predetto e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, inviare o chiedere chiarimenti.

Responsabile Unico Procedimento: Dr. Sirio Benedetti

**- Procedura di gara:** L'affidamento dei servizi in oggetto avverrà in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in relazione ai criteri e punteggi stabiliti all'art. 15 del presente disciplinare.

**- Oggetto dell'appalto**

**Codice CVP principale:**

CPV 92521000-9 Servizi museali (biglietteria, bookshop/editoria, didattica, visite guidate, audio-video guide e App, guardaroba, informazioni, marketing e promozione, mostre)

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi di gestione del Centro Didattico di Biologia Marina (Acquario Mediterraneo dell'Argentario) Lungomare Navigatori, 44, 58019 Porto Santo Stefano GR.

**-Descrizione e durata del servizio:**

Il Comune di Monte Argentario affida in concessione a terzi i servizi di gestione del Centro Didattico di biologia marina (Acquario Mediterraneo dell'Argentario).

Tale affidamento riguarda i servizi di gestione, informazione, educazione culturale, animazione, promozione e valorizzazione dell'Acquario, nonché i servizi di apertura, accoglienza, guida e supporto alla fruizione, manutenzione e funzionalità ordinaria, cura e sostentamento delle specie ittiche e servizi accessori.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la struttura in perfetto stato di efficienza ed agibilità sia da parte del pubblico che di studiosi e ricercatori per tutto il periodo della convenzione. In particolare assicurerà l'accesso da parte del pubblico, secondo le modalità di sicurezza dettate dalle vigenti normative, almeno sei giorni alla settimana per periodo che va dal 1° aprile al 30 Settembre di ogni anno per un minimo di quattro ore giornaliere, ad eccezione dei festivi e prefestivi dove verrà svolto l'orario di sei ore giornaliere; nel restante periodo dell'anno dovrà essere assicurata l'apertura almeno tre giorni alla settimana preferibilmente in concomitanza dei fine-settimana o di particolari festività per almeno quattro ore giornaliere.

L'accesso da parte del pubblico sarà consentito a pagamento in base a tariffe stabilite con delibera della Giunta Municipale e risultanti dall'offerta economica presentata per l'attuale procedura.

Faranno carico all'affidatario **tutte le attività inerenti la gestione della struttura e le relative spese**: in particolare spese per il personale, per il mantenimento, la cura e l'eventuale incremento delle specie floro-faunistiche ospitate all'interno degli acquari, per l'acquisto dei biglietti, per la pulizia dei locali (compresi i materiali occorrenti), **per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche** (compreso l'allestimento interno e l'illuminazione, l'allestimento esterno comprendente pannelli informativi eventualmente elettronici e/o multimediali), spese per realizzazione di materiale informativo, per l'effettuazione di laboratori didattici e iniziative di educazione ambientale, per la creazione ed il mantenimento di un sito internet dedicato, per la sottoscrizione delle necessarie polizze assicurative nonché per i costi relativi alla tassa di smaltimento rifiuti e alla fornitura di acqua potabile e all'utenza telefonica.

Sarà a carico dell'Amm.ne Com.le il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica.

Al fine di assicurare al Centro le necessarie competenze scientifiche per il buon funzionamento dello stesso il gestore dovrà necessariamente impegnarsi a reperire almeno un tecnico professionalmente abilitato in Scienze Biologiche in rapporto di volontariato per tutta la durata della convenzione. All'uopo farà carico al gestore produrre al Comune di Monte Argentario i titoli e le certificazioni sopra richieste per il professionista.

Per la gestione oggetto del presente disciplinare l'affidatario non è tenuto a versare alcun corrispettivo al Comune di Monte Argentario.

Costituisce corrispettivo della gestione lo svolgimento da parte dell'affidatario dei servizi di gestione, informazione, educazione culturale, animazione, promozione e valorizzazione dell'Acquario, nonché i servizi di apertura, accoglienza, guida e supporto alla fruizione, manutenzione e funzionalità ordinaria e straordinaria, cura e sostentamento delle specie ittiche e servizi accessori.

L'affidatario potrà trattenere i corrispettivi delle attività economiche esercitate presso gli spazi affidati, ma non potrà richiedere al Comune alcun corrispettivo per l'assolvimento degli obblighi posti a suo carico.

L'intero introito da bigliettamento, al netto delle eventuali tasse e imposte, sarà riconosciuto al soggetto affidatario.

In particolare, all'affidatario spetteranno:

- i proventi derivanti dall'attività di gestione;
- le entrate derivanti da attività di servizio;
- i proventi derivanti da ticket connessi a servizi di animazione, fruizione, valorizzazione e promozione in chiave ambientale e turistico/culturale dell'Acquario;
- entrate connesse ad attività di promo/commercializzazione di prodotti legati ad editoria, materiale promozionale, merchandising e/o gadget, previa apposita intesa anche sui contenuti con l'Amministrazione Comunale;
- proventi derivanti da servizi, eventi, iniziative, laboratori didattici, visite, escursioni, pacchetti e quant'altro sia realizzato e organizzato con finalità di promozione, valorizzazione e fruizione dell'Acquario in chiave ambientale e turistico/culturale.

L'affidatario potrà – assumendone ogni onere di carattere amministrativo, commerciale e fiscale – esercitare all'interno dell'Acquario attività di vendita di materiale promozionale, divulgativo e illustrativo e di prodotti anche editoriali legati alle eccellenze turistico/culturali e ambientali del territorio.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, si precisa che l'incasso ricavato nell'anno 2017 per la vendita dei biglietti di ingresso ed attività didattiche è stato pari a € 41.445,00 mentre le uscite dichiarate dal precedente gestore per i soli costi fissi di gestione e precisamente: compensi ai collaboratori € 25.700,00, manutenzione ordinaria e straordinaria strutture acquario € 3.610,18, costi acquisto cibo pesci € 3.128,81, costi per pagamento imposte e tasse € 787,00, costi telefono ed internet € 619,34, sono pari a € 31.029,33.

Il valore stimato dell'appalto è pari a Euro 82.890,00.

**Periodo:** due anni decorrenti dalla data della delibera di affidamento.

### **1. Modalità di gara:**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nel suo esclusivo interesse, dandone comunicazione motivata agli operatori economici interessati e/o di aggiudicare anche in presenza di **una sola offerta ritenuta valida**.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'impresa concorrente che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs.50/2006 valutata dalla Commissione Giudicatrice in base ai seguenti elementi: offerta tecnica punti 75/100 e offerta economica punti 25/100; i criteri e la ponderazione sono dettagliati al punto 15 del presente disciplinare di gara.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a Euro 0,00 (zero).

**Il concessionario dovrà inoltre sostenere gli obblighi a carico dell'aggiudicatario indicati nel presente disciplinare.**

### **2-Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi secondo le modalità e con i limiti e divieti di cui agli artt. 47, 48 del Codice.

Sono ammesse altresì a partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il Coni ex art. 90 L. 89/02. (vedi sentenza T.A.R. Catanzaro 21.03.2018 n. 685)

Saranno ammessi anche operatori economici che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi art. 45 – comma 2 – lettera g) del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara tramite più di un “raggruppamento temporaneo” o società o Consorzio, ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora essi facciano già parte di un “raggruppamento temporaneo” o di una società o di un Consorzio partecipante alla stessa gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Verranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale di cui all’art. 2359 del codice civile, in base all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

### **3-Condizioni di partecipazione**

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- ▶ le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- ▶ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ▶ le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- ▶ **e comunque quelle di cui al punto 16 del presente disciplinare.**

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l’esclusione dalla gara**, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Alla gara di cui trattasi inoltre non sarà ammessa la compartecipazione – verificabile in base alle dichiarazioni rese nella apposito Modello di dichiarazione (DGUE), di:

Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o di una qualsiasi relazione di fatto con altre imprese che partecipano alla gara - In considerazione delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, la commissione giudicatrice sulla base di univoci elementi accerta se le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti.

In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si trovano in dette condizioni;

Imprese che partecipino alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., previsti dall’art. 48 del Codice, ovvero imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni - art.48 – c. 7 – Codice

7,

Contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (Consorzi stabili) del Codice. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Non e' ammessa la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 46 del Codice).

E' vietata l'associazione in partecipazione ( art. 48 – co. 9 Codice)

Partecipazione dell'Impresa Ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti (ausiliata); non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (art. 89 – comma 7 del Codice).

#### **4 -Verifica dei requisiti di partecipazione**

A seguito dell'esito positivo delle verifiche a carico dell'aggiudicatario, l'Ufficio preposto procederà a darne pubblicità nelle forme previste dall'art. 76 D. Lgs.vo n. 50/2016.

In caso di esito non favorevole dei controlli eseguiti sul soggetto proposto quale aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Ufficio procede alla esclusione del soggetto dalla procedura, a revocare la proposta di aggiudicazione formulata ed individuare e proporre il nuovo aggiudicatario.

L'affidamento definitivo verrà formalizzato solo in caso di esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o se i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 non confermino quanto dichiarato dall'aggiudicatario, o in caso di risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la gara all'impresa che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di proposta di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione verrà dichiarata con successivo ed apposito atto amministrativo e sarà comunicata ai partecipanti nei termini previsti all'art.76, c. 5, lett. a) del Codice.

#### **Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite assistenza telefonica al n. 0564-811970, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **5 Modalità di presentazione della documentazione**

**5.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara dovranno essere rese utilizzando possibilmente gli allegati A, B.1, B.2, C, D, E:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

**5.2** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**5.3** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l' art. 43 del D.Lgs. 50/2016.

**5.4** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**5.5** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all' art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016.

**5.6** Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell' art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), **costituisce causa di esclusione**.

**5.7** Ai sensi dell'art. 83 – comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nel DGUE e dichiarazioni connesse, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni solari per la loro regolarizzazione, a pena esclusione, con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente disciplinare.

## **6 Comunicazioni**

**6.1** Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese dai mezzi di seguito indicati: *indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai concorrenti*, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell' art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell' art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**6.2** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

**6.3** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**7. Subappalto** : Non è ammesso il subappalto.

**8. Sopralluogo**: Le ditte partecipanti alla gara potranno effettuare sopralluogo presso la sede dell'acquario comunale per presa visione delle attrezzature, degli ambienti e delle modalità con cui in relazione alle strutture è organizzabile il servizio. Il sopralluogo sarà finalizzato alla presa di conoscenza delle caratteristiche del servizio, nonché di tutti gli elementi funzionali tecnici e logistici direttamente o indirettamente correlati allo svolgimento dello stesso. Il sopralluogo può essere effettuato tutti i giorni lavorativi.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via mail a: [lidia.ferrini@monteargentario.gr.it](mailto:lidia.ferrini@monteargentario.gr.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre 5 giorni solari prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta e del succitato sopralluogo l'Appaltatore non potrà dunque eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso è necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione degli interventi stessi.

E' esonerato dall'effettuazione del sopralluogo il fornitore del servizio uscente.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **9 Ulteriori disposizioni**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell' art. 97, D.Lgs. 50/2016.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell' art. 77 del R.D. 827/1924.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all' art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell' art. 108 del D.Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

## **10 Cauzioni e garanzie richieste**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto e precisamente ad **€. 1.657,80** e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in contanti, con versamento presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di

Porto S. Stefano, Corso Umberto I°, 49. La quietanza dovrà riportare quale causale, la dicitura **“cauzione provvisoria per la concessione del servizio gestione acquario del Comune di Monte Argentario”**

- b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le garanzie rilasciate mediante polizza fideiussoria devono essere emesse da compagnia assicurativa di prima grandezza o bancaria con esclusione di polizze ramo cauzioni
- c. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell' art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- d. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
  - d.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016);
  - d.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - d.3 avere validità per *180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - d.4 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
  - d.5 prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
    - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 1.657,80 e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell' art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, la cauzione provvisoria è stabilita, 1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, in € 828,90 e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell' art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è ridotta del 50%.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all' art. 48, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**.

Ai sensi dell' art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all' art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'importo della cauzione che per qualche motivo venisse diminuita; in difetto, vi provvede l'Amministrazione mediante ritenuta sui pagamenti.

Resta, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore il risarcimento di qualsiasi danno provocato, durante ed in occasione del servizio espletato, agli utenti ed a i terzi, senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per danni all'immobile per incendio, furto, danneggiamenti e per infortuni e responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad 1.000.000,00 di Euro.

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio.

## **11 Penalità**

Le varie penalità da addebitare all'aggiudicatario sono quelle contemplate nell'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **12 Pagamento in favore dell'Autorità: Non dovuto**

### **13 Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa**

#### 13.1 - Requisiti di idoneità professionale:

Essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l'attività oggetto della presente gara, ovvero analoghe iscrizioni a registri od ordini di Stato estero aderente alla UE di cui all'allegato XVI al D.lgs 50/2016. Nel caso in cui la forma giuridica del soggetto partecipante non richieda l'iscrizione alla CCIAA, le attività sopra descritte devono essere contemplate nello statuto o altro documento costitutivo del soggetto stesso.

Nel caso di società cooperative iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del DM 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91.

*(in caso di società e associazioni sportive dilettantistiche)* di essere iscritte al registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il Coni ex art. 90 L.89/02.

Presenza nello staff di gestione di risorse umane con profili professionali afferenti i servizi gestionali del bene culturale in oggetto, in particolare: almeno n. 1 biologo marino o figura analoga di comprovata capacità ed esperienza in materia di gestione, organizzazione, funzionamento e manutenzione di acquari marini; almeno n. 1 soggetto di comprovata capacità e conoscenza della lingua inglese.

Avere, alla data di scadenza del bando di gara, la disponibilità di tutti i mezzi e di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'espletamento del servizio affidato, nessuna esclusa.

Essere in regola con i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

#### **13.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016):**

Aver realizzato negli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un fatturato minimo annuo almeno pari ad € 41.445,00 IVA esclusa, relativo al settore di attività oggetto dell'appalto.

#### **13.3 - Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83 comma 6, del D.Lgs. 50/2016):** Avere gestito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto (da interpretarsi come aver gestito nell'ultimo triennio acquari o impianti di itticultura).

- Indicazioni per i concorrenti in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, e CONSORZI di Concorrenti ai sensi art. 45 lett. d) ed e) del Codice:

In caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi di Concorrenti:

- I requisiti d'ordine generale di cui al punto 13.1 del presente disciplinare devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o, in caso di consorzio, dal consorzio stesso e da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

Il requisito di cui al precedente punto 13.2, dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al RTI in misura percentuale minima pari a quella di partecipazione. La Mandataria - Capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri membri del raggruppamento, nella misura minima del 50 per cento. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti raggruppate. Ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

In ogni caso i requisiti posseduti dal complesso delle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dalla stazione appaltante.

- Il requisito di cui al precedente punto 13.3 dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria. Il requisito non è frazionabile.

Il requisito di cui al precedente punto 13.3 l'impresa capogruppo e le mandanti che saranno impegnate nelle attività di gestione dovranno possedere ciascuna tutte le certificazioni di qualità che sono richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara per lo svolgimento delle suddette attività .

13.4 - Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) primo comma art. 45 - del Codice:

I requisiti di cui al punto 13.1 devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, indicate quali esecutrici del servizio;

Il requisito di cui al punto 13.3 per i Consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del Codice dei Contratti deve essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziata/e esecutrice/i impegnate.

Ai sensi dell'art. 47 - 1 ° comma - del Codice, i restanti requisiti di cui ai punti 13.2 e 13.3, nel caso dei Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

-Nel caso dei Consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti di cui ai punti 13.2 e 13.3 posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

### 13.5 AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai punti 13.2 e 13.3 richiesti, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### 13.6 FUSIONE - INCORPORAZIONE

In caso di partecipazione alla gara di un soggetto risultante da procedimento di fusione od incorporazione di altra Società i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico – finanziaria sia in relazione alla ammissione alla gara sia in relazione alla attribuzione dei punteggi saranno valutati con riferimento alla complessiva capacità del soggetto come risultante dalla fusione od incorporazione.

- I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea presentano la documentazione richiesta per la qualificazione alla presente gara conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

#### **14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le **ore 12:30 del giorno 21/01/2019**, esclusivamente all'indirizzo: **Al Comune di Monte Argentario – Dirigente all'Area 4 - Piazzale dei Rioni, 8, 58019 Porto S. Stefano (GR)**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico **tutti i giorni feriali escluso il sabato; dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Monte Argentario sito in Piazzale dei Rioni n. 8 – 58019 Porto S. Stefano (GR)**. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura: "**gara concessione gestione acquario comunale** ". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

► Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa";
- " B - Offerta tecnica"
- " C - Offerta economica".

► **Verranno escluse** le offerte economiche plurime, condizionate, alternative o **espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara**.

#### **15 Criterio di aggiudicazione**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei parametri qui di seguito indicati, assegnando un punteggio massimo di 100 come sotto indicato:

**15.1. OFFERTA TECNICA punteggio massimo attribuibile PUNTI 75 (settantacinque)**

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere una relazione analitica descrittiva in modo compiuto ed esaustivo della soluzione proposta.

Detta relazione dovrà essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, la relazione analitica deve essere sottoscritta con le modalità di cui sopra da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

**Nella relazione tecnica dovranno essere evidenziati tutti gli elementi soggetti a valutazione tecnica come sotto indicati.**

Si precisa, altresì, che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante o non rilevabili in modo chiaro e certo.

Si precisa che, per uniformità di presentazione delle offerte, la relazione complessiva dell'offerta tecnica non dovrà superare le n. 10 facciate di testo numerate, in formato A4, carattere Times New Roman altezza 11 punti. Le pagine eccedenti a 10 non saranno valutate come non saranno valutati eventuali allegati.

Tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri sotto specificati

Nessun compenso spetta alle Imprese offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

**Gli elementi tecnici dichiarati nell'offerta tecnica rappresentano la proposta aggiuntiva e vincolante per il solo offerente e costituiranno parte integrante del contratto che verrà stipulato tra Comune di Monte Argentario e l'aggiudicatario e comporteranno l'applicazione delle penali previste dal capitolato in caso di mancato rispetto.**

<b>OFFERTA TECNICA</b>
------------------------

<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 75 PUNTI</b>
--

**a) Progetto di gestione : Max punti 50**

Deve delineare il modello organizzativo adottato per la gestione, le figure coinvolte, le attività, gli eventi, i laboratori e le iniziative di valorizzazione, promozione e animazione che si prevede di svolgere, orari di apertura, modalità di erogazione dei servizi.

E' oggetto di valutazione sia la natura dei servizi da svolgere in rapporto alle finalità dell'affidamento, sia il valore tecnico e l'affidabilità complessiva della proposta.

Particolare rilevanza sarà attribuita: alla capacità della proposta di generare e realizzare in concreto una rete di iniziative e servizi che incidano positivamente sul livello di gestione, promozione, valorizzazione, fruizione ed animazione dell'Acquario. La proposta dovrà essere in grado di realizzare una reale offerta turistico/culturale connotata da un elevato grado di integrazione, attraverso l'eventuale definizione di pacchetti integrati e di ticket unici, con riferimento anche alla rete degli altri principali attrattori culturali, turistici e ambientali del territorio.

Nella valutazione verrà considerata anche la capacità della proposta di generare innovazione (intesa nel senso più ampio) .Per innovazione, si intende la capacità di proporre soluzioni e scelte progettuali creative, qualitativamente consistenti, originali rispetto alle prassi ed ai comportamenti esistenti nei contesti gestionali tradizionali.

L'innovazione potrà riguardare aspetti diversi, relativi alla tipologia ed alle modalità di assetto gestionale, ai contenuti ed alle forme di erogazione dei servizi, alle logiche di costituzione di partenariati locali e reti territoriali.

In particolare, si richiederà di sviluppare soluzioni e modalità innovative per quanto riguarda le azioni messe a punto per sensibilizzare i turisti e la comunità locale sui risultati

delle sperimentazioni culturali e sulle condizioni per rendere permanenti e sostenibili i servizi.

Verrà valutata la capacità del soggetto proponente di condividere azioni, obiettivi e metodologie operative di gestione con soggetti terzi partner del progetto.

Valutazione complessiva:

punti 50 = ottimo

punti 40 = buono

punti 30= più che sufficiente

punti 20 = sufficiente

punti 0 = insufficiente

**b) Curriculum professionale delle risorse umane impegnate nella gestione: Max punti 15**

Occorre presentare adeguata documentazione inerente il curriculum professionale delle risorse umane a vario titolo impegnate nelle attività oggetto del presente avviso, argomentando in particolare in che modo le figura individuate possano svolgere al meglio la propria funzione nell'ambito dell'organizzazione gestionale proposta.

Valutazione complessiva:

punti 15 = ottimo

punti 10 = buono

punti 5 = più che sufficiente

punti 3 = sufficiente

punti 0 = insufficiente

**c) Piano di comunicazione: Max punti 10**

Occorre presentare un piano di comunicazione di attività, servizi e iniziative proposte, finalizzate all'avvio della gestione, alla presentazione alla comunità territoriale ed alla potenziale platea di turisti e visitatori. E' valutata complessivamente e sinteticamente l'efficacia della proposta in rapporto alle finalità da perseguire, alla effettiva realtà del territorio ed ai soggetti coinvolti.

Valutazione complessiva:

punti 10 = ottimo

punti 8 = buono

punti 5= più che sufficiente

punti 2= sufficiente

punti 0 = insufficiente

**Il punteggio totale del valore tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari criteri**

**D) OFFERTA ECONOMICA**

**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 25 PUNTI**

Verranno assegnati i seguenti punteggi sulle percentuali in diminuzione del biglietto a prezzo intero (€ 5,00):

Dal 40 al 50%: punti 25,  
Dal 30 al 40%: punti 20,  
Dal 20 al 30%: punti 15,  
Dal 10 al 20%: punti 10,  
Dal 5 al 10%: punti 5,  
Nessuna decremento: punti 0.

## **16 - Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”**

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- ▶ domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- ▶ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016(che si riporta di seguito testualmente), e precisamente:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione delle offerte di cui al presente disciplinare e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest'ultimi.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

- ▶ indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- ▶ indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- ▶ attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- ▶ di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l'attività oggetto della presente gara, ovvero analoghe iscrizioni a registri od ordini di Stato estero aderente alla UE di cui all'allegato XVI al D.lgs 50/2016. Nel caso in cui la forma giuridica del soggetto partecipante non richieda l'iscrizione alla CCIAA, le attività sopra descritte devono essere contemplate nello statuto o altro documento costitutivo del soggetto stesso. Nel caso di società cooperative iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del DM 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91. (*in caso di società e associazioni sportive dilettantistiche*) di essere iscritte al registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il Coni ex art.90 L.89/02.
- ▶ di avere , alla data di scadenza del bando di gara, la disponibilità di tutti i mezzi e di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'espletamento del servizio affidato, nessuna esclusa .
- ▶ di essere in regola con i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.
- ▶ di avere la presenza nello staff di gestione di risorse umane con profili professionali afferenti i servizi gestionali del bene culturale in oggetto, in particolare: almeno n. 1 biologo marino o figura analoga di comprovata capacità ed esperienza in materia di gestione, organizzazione, funzionamento e manutenzione di acquari marini; almeno n. 1 soggetto di comprovata capacità e conoscenza della lingua inglese.
- ▶ di aver realizzato negli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un fatturato minimo annuo almeno pari ad €.41.445,00 IVA esclusa, relativo al settore di attività oggetto dell'appalto.
- ▶ di aver gestito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto.
- ▶ in caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
  - a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di

partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
  - 4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

► dovrà allegare **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

► **TALI DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE RESE ANCHE ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO** seguendo la seguente **PROCEDURA**:

**1) Scaricare il file in formato .xml denominato DGUE - elettronico;**

**2) aprire il link <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filter?lang=it> , entrare come operatore economico, selezionare "creare risposta" e compilare il file;**

**3) compilare dalla Parte II sino alla fine;**

**4) trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico da inserire all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.**

**Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link:**

**<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>**

Di seguito le istruzioni per la compilazione del D.G.U.E.

Si forniscono qui di seguito indicazioni in merito alle modalità per la compilazione del Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo ("DGUE"), adottato con il Regolamento di esecuzione UE 2016/7, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti tramite le Linee guida pubblicate mediante la **Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18/07/2016, n. 3 in Gazzetta Ufficiale del 27/07/2016, n. 174**, e della messa a disposizione da parte della Commissione Europea di un sito web dedicato.

Le Linee guida ripropongono inoltre il modello di formulario, con alcuni adattamenti al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 50/2016.

**FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DGUE** - Il DGUE è un modello di autodichiarazione, previsto in modo standardizzato a livello europeo e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire - al fine di semplificare e ridurre i vari oneri amministrativi - i singoli modelli predisposti dalle Amministrazioni aggiudicatrici per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica. In pratica, si tratta del modello di formulario che tutte le stazioni appaltanti devono allegare agli atti di gara per permettere a chi presenta la domanda di partecipazione, o l'offerta, di autodichiarare il possesso dei requisiti per poter essere ammesso alla gara.

Il DGUE è stato adottato con il **Regolamento di esecuzione UE 2016/7** (si veda l'approfondimento "**Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE)**") e introdotto nel nostro ordinamento dall'**art. 85 del D. Leg.vo 50/2016** (nuovo Codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale: "*Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea...*".

**COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO** - Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha definito Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, che sono state pubblicate mediante la predetta Circolare.

Le Linee guida intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori prime indicazioni sul corretto utilizzo del "DGUE", evidenziando peraltro che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa al fine di poter adeguare le Linee guida stesse alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, *medio tempore*, dovessero emergere.

Al fine di semplificare il lavoro degli operatori, le Linee guida in commento riportano il modello di formulario **opportunamente adattato alla luce delle disposizioni del Codice**, in quanto alcune ipotesi previste nel modello adottato dalla Commissione europea non trovano corrispondenza in alcuna disposizione del D. Leg.vo 50/2016, e per tale motivo sono state eliminate.

Pertanto gli interessati potranno indifferentemente utilizzare il modello allegato al Regolamento UE 2016/7 o quello allegato alle Linee guida ministeriali. In entrambi i casi i modelli sono forniti in formato PDF editabile a cura della Redazione di Legislazione Tecnica, nelle "*Fonti collegate*".

Infine, la Commissione europea ha messo gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati un servizio web per compilare il DGUE elettronicamente, all'indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter?lang=it>. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all'acquirente con le altre parti dell'offerta.

Si segnala che **a decorrere dal 18/04/2018** il DGUE dovrà essere reso esclusivamente **in forma elettronica**. Sino a tale data le stazioni appaltanti possono decidere se utilizzare il formato cartaceo oppure quello elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati oppure del servizio gratuito DGUE elettronico della Commissione europea.

**ULTERIORI INDICAZIONI FORNITE DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI** - Il modello di formulario è **utilizzato per tutte le procedure di affidamento** di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice, **fatta eccezione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro**, per i quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante, che potrà decidere se far rendere le dichiarazioni sui requisiti con il documento unico o con modelli semplificati definiti in proprio.

Il Ministero chiarisce che **gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e già utilizzato** in una precedente procedura di appalto, purché le indicazioni rese non siano cambiate e siano ancora valide.

Inoltre, il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto in fase di esecuzione del contratto.

**STRUTTURA DEL DGUE** - Il DGUE, come sopra accennato, ha lo scopo di fornire una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati dalle Autorità pubbliche; in particolare consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

**non trovarsi in una delle situazioni di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice;

**soddisfare i pertinenti criteri di selezione** di cui all'art. 83 del Codice;

**rispettare**, nei casi previsti, **le norme e i criteri oggettivi fissati** al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Lo schema di formulario è articolato in 6 Parti:

la **Parte I** contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

la **Parte II** contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;

la **Parte III** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, disciplinati dall'art. 80 del Codice (per un'analisi approfondita sulle indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si consiglia la lettura del commento sulle apposite "**Linee guida ANAC in materia di gravi illeciti professionali**");

la **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87;

la **Parte V** contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice;

la **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

#### **ATTENZIONE:**

- in caso di partecipazione in RTI, ciascuna impresa raggruppata dovrà presentare un proprio DGUE;

- ogni DGUE deve essere compilato e firmato da ciascuna persona fisica dichiarante.

► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati di gara;
- 2) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio;
- 3) di aver giudicato il servizio stesso realizzabile ed il prezzo remunerativo tale da consentire il ribasso offerto;
- 4) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio in appalto.

► **a pena di esclusione**, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

► indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

► indica le posizioni INPS, INAIL, e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

► attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

#### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

##### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- ▶ **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

#### **Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

- ▶ **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- ▶ dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

#### **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

- ▶ **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
  - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

### **17 - Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"**

Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione :

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere una relazione analitica descrittiva in modo compiuto ed esaustivo della soluzione proposta ed in conformità con quanto richiesto nella documentazione di gara.

Detta relazione dovrà essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, la relazione analitica deve essere sottoscritta con le modalità di cui sopra da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Nella relazione tecnica dovranno essere evidenziati tutti gli elementi soggetti a valutazione tecnica. Si precisa, altresì, che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante o non rilevabili in modo chiaro e certo.

Si precisa che, per uniformità di presentazione delle offerte, la relazione complessiva dell'offerta tecnica non dovrà superare le n. 10 facciate di testo numerate, in formato A4, carattere Times New Roman non superiore a 11 punti. **Le pagine eccedenti a n. 10 non saranno valutate** come non saranno valutati eventuali allegati.

Tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri sotto specificati

Nessun compenso spetta alle Imprese offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

I punteggi per la valutazione del progetto sono dettagliatamente riportati nel precedente paragrafo 15.

## 18 - Contenuto della Busta “C - Offerta economica”

Il plico “C” dovrà contenere l’offerta economica comprensiva di tutte le spese ed oneri ed in particolare:

- ▶ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo offerto espresso in ribasso percentuale in cifre e in lettere, in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta;
- ▶ Dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta riferita all’appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato dalla Stazione appaltante, in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all’interno della propria Ditta, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. n. 81/08, ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (**costi oneri sicurezza aziendali**).
- ▶ di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi all’osservanza delle normative e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, ed indica i propri costi della manodopera.
- ▶ La dichiarazione di offerta economica, **a pena di esclusione dell’offerta**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
- ▶ Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere con avvertenza che in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.

## 19- Procedura di aggiudicazione

### Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio della C.U.C. in Piazzale dei Rioni n.8 di Porto S. Stefano **il giorno 22/01/2019, ore 10:00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 16.

Successivamente, nella stessa seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche e dopo la verifica del loro contenuto **procederà in seduta riservata** alla valutazione delle offerte tecniche, procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto previsto dal punto 15 del presente disciplinare, previa verifica che l’offerta tecnica non sia superiore a 20 facciate di testo numerate, in formato A4, carattere Times New Roman non superiore a 11 punti. **Le pagine eccedenti a 10 non saranno valutate** come non saranno valutati eventuali allegati.

Successivamente nella stessa seduta pubblica, il Presidente della Commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procederà all’apertura delle offerte economiche, dandone lettura e determinando le eventuali offerte anormalmente basse;
- procederà alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri menzionati nel presente disciplinare.

Qualora le operazioni di gara non verranno concluse in giornata, le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso l'Ufficio della C.U.C. in Piazzale dei Rioni n.8 di Porto S. Stefano.

**Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito del Comune di Monte Argentario pertanto si invitano i partecipanti a monitorare periodicamente la gara stessa, al fine di controllare eventuali avvisi.**

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere dei concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all' art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate all' art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. **L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.**

## **20 Verifica della documentazione amministrativa**

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

## **21 - Offerte anormalmente basse**

In base al disposto dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Si applica la procedura del citato art. 97.

**Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.**

## **22 - Esecuzione in via d'urgenza**

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, il Comune di Monte Argentario darà avvio al servizio dal 01.10.2018, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, in via d'urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

In tal caso l'aggiudicatario dovrà dare corso immediato ai servizi, senza pretendere indennità, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto senza riserva alcuna. In caso di esecuzione in via d'urgenza, qualora non si pervenga alla stipula del contratto, l'aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi particolari, ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati .

## **23- Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro *di Grosseto*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **24-Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Porto S. Stefano, lì 02/01/2019

IL RESPONSABILE della C.U.C.  
(Arch. Marco PARETI)